CAMERA DEI DEPUTATI 1027

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ (GASPARI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (MEDICI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VALSECCHI)

COL MINISTRO DEL TESORO (MALAGODI)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (SCALFARO)

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità

Seduta del 25 ottobre 1972

Onorevoli Colleghi! — L'Istituto superiore di sanità è l'organo di ricerca scientifica, di controllo e di consulenza dello Stato in materia sanitaria. La duplice funzione di organo di controllo e di ricerca scientifica in relazione alle esigenze tecnologiche attuali ha suggerito la necessità di rivedere il vigente ordinamento e fin dal 1964 si sono avviati studi che hanno poi consentito al Governo di presentare alle Camere i necessari provvedimenti sia nella IV che nella V legislatura, provvedimenti che non sono stati tradotti in legge per la chiusura delle legislature stesse. I nuovi regolamenti delle Assemblee consentono ora di ripresentare il provvedimento che presentato il 30

agosto 1968 è stato ampiamente emendato dalle Commissioni riunite I e XIV della Camera dei deputati e approvato dalla stessa il 2 dicembre 1971.

Il nuovo testo, che il Governo condivide è diretto a finalizzare l'attività dell'Istituto alle esigenze attuali concernenti la tutela della salute pubblica con particolare riguardo agli aspetti ecologici, ai farmaci (dei quali è chiamato a verificare l'innocuità e la composizione prima della sperimentazione clinica) agli alimenti e a tutti quei preparati che impiegati nella produzione di prodotti che comunque sono usati dall'uomo, possano recar danno alla salute.

Conseguentemente, in relazione alla accelerata evoluzione tecnologica la struttura dell'Istituto (che si articola in laboratori e servizi) perde l'attuale rigida articolazione e nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, assume le caratteristiche tecnico-scientifiche necessarie per l'espletamento dei compiti istituzionali.

Correlativamente anche l'ordinamento del personale perde la tipica struttura gerarchica ed introduce il lavoro di gruppo attraverso organi collegiali a livello di direttori di laboratorio e di laboratorio. Ciò consente di responsabilizzare il gruppo che attende alla ricerca o controllo anche ai fini dei programmi futuri e pertanto consente di introdurre la temporaneità della carica a livello di direttore dell'Istituto, direttore di laboratorio o servizio tecnico e direttore di reparto. La temporaneità è estesa altresì alla qualifica apicale amministrativa.

Il reclutamento, la selezione e l'avanzamento in carriera del personale direttivo di ricerca tiene conto della peculiarità della funzione e della esigenza di consentire l'osmosi con il personale docente universitario; anche per il personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria l'ordinamento si differenzia da quello tipico statale per pari categoria in relazione alle peculiari mansioni espletate.

Il provvedimento inoltre preclude ai ricercatori la libera attività professionale, in passato consentita, ed estende in loro favore l'indennità di tempo pieno a decorrere dalla riforma universitaria; fissa in 40 ore settimanali l'orario di servizio e prevede incentivi per iniziative e prestazioni dirette ad incrementare l'attività dell'Istituto; adegua al sacrificio del personale la retribuzione per il lavoro notturno e festivo; istituisce la mensa, il nido e l'asilo per i figli dei dipendenti in modo da sgombrare da preoccupazioni logistiche il personale impegnato in un lavoro particolarmente delicato.

Le norme transitorie provvedono ad adeguare al nuovo ordinamento la posizione del personale in servizio.

Ai nuovi oneri si provvede mediante elevazione delle tariffe per le prestazioni rese dall'Istituto e pertanto l'erario direttamente solo in parte è chiamato a finanziare il provvedimento.

Tale onere per il 1973 è di lire 225 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NATURA E FUNZIONI DELL'ISTITUTO

ART. 1.

(Natura e funzioni)

L'Istituto superiore di sanità è l'organo tecnico-scientifico, dotato di strutture ed ordinamenti particolari e di autonomia scientifica, del Servizio sanitario nazionale, che a sua volta è diretto dal Ministero della sanità.

L'Istituto:

- a) svolge attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica e del mantenimento della integrità psico-fisica dei cittadini;
- b) esegue, nei casi previsti dalle leggi, controlli di Stato e controlli analitici e provvede, per la parte igienico-sanitaria, all'esame tecnico dei brevetti e all'esame tecnico di progetti di opere ed impianti produttivi pubblici e privati;
- c) compie accertamenti ed indagini di natura igienico-sanitaria anche in relazione all'ambiente: assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro;
- d) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico-sanitario, provvedendo in particolare: alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti, attività ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e preparazione degli standards biologici; provvede alla classificazione in tabella ed all'aggiornamento dei farmaci energetici nocivi usati nello sport; provvede inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura;
- e) esercita vigilanza, limitatamente all'attività di sanità pubblica, sugli istituti zooprofilattici;
- f) produce, su richiesta del Ministro della sanità, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;
- g) promuove ed organizza corsi di aggiornamento e addestramento tecnico per il personale addetto ai servizi di sanità delle amministrazioni pubbliche;
- h) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzio-

nali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanità pubblica;

- i) collabora con il Ministro della sanità all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;
- l) provvede all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo.

Agli accertamenti ed indagini di cui alla lettera c) l'Istituto provvede di propria iniziativa; il direttore dell'istituto è tenuto a comunicare al Ministro della sanità i risultati delle indagini eseguite.

ART. 2.

(Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca)

Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.

Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, può accogliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto e può conferire, nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a tre anni a cittadini italiani e stranieri.

Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, può autorizzare il direttore dell'Istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'istituto sia della organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.

I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque

essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati o ad altri dipendenti dell'Istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presenterà un rendiconto al comitato amministrativo.

ART. 3.

(Servizi a pagamento)

Nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, l'Istituto, previa autorizzazione del Ministro della sanità, può rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche estere ed internazionali e ad amministrazioni pubbliche nazionali servizi inerenti alle proprie funzioni.

Le tariffe dei servizi comunque resi dall'Istituto sono fissate nella tabella A) annessa alla presente legge.

Per i servizi non previsti nella tabella A) e per la modificazione della tabella stessa si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro della sanità di concerto con quello del tesoro.

I proventi derivanti dalla applicazione del presente articolo sono versati direttamente e definitivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

ART. 4.

(Ripartizione dell'Istituto - Laboratori)

L'Istituto è costituito da laboratori e servizi generali. I laboratori si articolano in reparti.

I laboratori sono in numero massimo di quindici; la suddivisione dell'Istituto in laboratori e le loro competenze sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, su proposta del comitato scientifico e del comitato amministrativo secondo le modalità previste dall'articolo 63 della presente legge.

I laboratori hanno il dovere della reciproca collaborazione per l'esercizio delle funzioni e per l'espletamento dei compiti assegnati all'istituto.

ART. 5.

(Servizi generali)

I servizi generali dipendono direttamente dal direttore dell'Istituto, Essi sono:

- 1) servizi del personale e amministrativi;
- 2) biblioteca;
- 3) servizi tecnici, nel numero e con le attribuzioni fissate dal regolamento interno di cui all'articolo 63.

TITOLO III

ORGANI DI DIREZIONE E DI CONSULENZA

ART. 6.

(Organi collegiali ed individuali)

Sono organi direttivi collegiali dell'Istituto:

- il comitato amministrativo:
- il consiglio dei direttori di laboratorio;
- i consigli di laboratorio.

Sono organi direttivi individuali:

- il direttore dell'Istituto;
- i direttori di laboratorio;
- il direttore dei servizi del personale e amministrativi;
 - il direttore della biblioteca;
 - i direttori dei servizi tecnici;
 - i direttori di reparto.

Presso ogni laboratorio o servizio è istituita una assemblea di laboratorio o servizio con i compiti di cui all'articolo 12 della presente legge.

Presso l'Istituto è istituito un comitato scientifico con le funzioni di cui all'articolo 13.

CAPO I.

ORGANI COLLEGIALI DI DIREZIONE E DI CONSULENZA.

ART. 7.

(Comitato amministrativo: composizione)

Il comitato amministrativo è presieduto dal Ministro della sanità o, per delega, da un Sottosegretario di Stato per la sanità; ed è composto:

a) dal direttore dell'Istituto:

- b) da tre direttori di laboratorio designati dal consiglio dei direttori di laboratorio, secondo i criteri di cui all'articolo 10 della presente legge;
- c) da due esperti, dei quali uno designato dal Ministro della sanità ed uno dal Ministro del tesoro;
- d) da un esperto designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- e) da un esperto designato dalla Unione delle province d'Italia (UPI);
- f) dal direttore dei servizi del personale e amministrativi dell'Istituto;
- g) da tre rappresentanti del personale, designati mediante elezione per ogni triennio dai dipendenti di ruolo, con suffragio diretto, universale e segreto.

Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a capo ufficio.

I membri del comitato amministrativo sono nominati con decreto del Ministro della sanità e durano in carica tre anni.

ART. 8.

(Comitato amministrativo: adunanza)

Il comitato amministrativo si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese ed è convocato, in via straordinaria, dal Ministro della sanità quando egli ne ravvisi l'opportunità o su richiesta di almeno sette membri del comitato stesso.

Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

ART. 9.

(Comitato amministrativo: funzioni)

Il Comitato amministrativo:

- 1) sentito il parere del comitato scientifico propone al Ministro della sanità una terna di persone tra quelle indicate dal successivo articolo 34, per la nomina a direttore dell'Istituto, entro un mese dalla vacanza del posto;
- 2) esercita le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle del consiglio di amministrazione per il personale ausiliario

stabilite dagli articoli 146 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

3) delibera, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, il piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il fuzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica, in relazione alle necessità dei singoli laboratori e servizi generali. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della sanità;

4) esprime parere:

- a) sulle proposte formulate dal consiglio dei direttori di laboratorio, circa la previsione annuale delle spese necessarie per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;
- b) sulla relazione annuale di cui all'articolo 25 della presente legge;
- c) sulle produzioni di sostanze di interesse sanitario da effettuarsi dall'Istituto o sulla cessazione di produzioni in atto;
- 5) esprime pareri e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il Ministro della sanità o il direttore dell'Istituto lo richiedano;
- 6) si pronuncia su questioni di sua competenza in merito ad eventuali divergenze di conduzione e gestione dei laboratori e servizi dell'Istituto.

ART. 10.

(Consiglio dei direttori di laboratorio)

Il consiglio dei direttori di laboratorio è composto dal direttore dell'Istituto che lo presiede, dai direttori di laboratorio e dal direttore dei servizi del personale e amministrativi.

Il presidente del consiglio dei direttori di laboratorio può invitare a partecipare con parere consultivo alle adunanze, in relazione agli argomenti da trattare, i direttori dei servizi e, inoltre, su richiesta di uno o più membri del consiglio, esperti anche esterni.

Il consiglio dei direttori di laboratorio:

1) esamina il consuntivo dell'attività dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate, con le modalità dell'articolo 15, dai direttori di laboratorio:

2) formula proposte:

- a) sul programma dell'attività dell'Istituto in base alle proposte dei consigli di laboratorio:
- b) sulla ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali;
- c) sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

3) esprime parere:

- a) sul coordinamento dell'attività dei laboratori e dei servizi generali;
- b) sulla nomina dei direttori di reparto proposti dal consiglio del laboratorio interessato:
- 4) designa ai fini della composizione del comitato amministrativo un direttore di laboratorio per ciascuno dei seguenti gruppi:
 - a) discipline mediche e biologiche;
- b) discipline chimiche e farmaceutiche;
 - c) discipline fisiche e tecnologiche;
- 5) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il presidente lo richieda.

Il consiglio dei direttori di laboratorio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del proprio presidente e in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei direttori di laboratorio. L'ordine del giorno e il verbale delle sedute del consiglio dei direttori di laboratorio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.

ART. 11.

(Consiglio di laboratorio)

In ciascun laboratorio è istituito un consiglio di laboratorio.

Il consiglio è composto dal direttore del laboratorio, che lo presiede, dai direttori dei reparti e da un rappresentante per ciascuna delle seguenti carriere tecniche: dirigenti di ricerca e ricercatori; assistenti e segretari tecnici; aiutanti tecnici; ausiliari tecnici.

Il consiglio di laboratorio collabora con il direttore del laboratorio per il coordinamento dell'attività dei reparti.

Il consiglio di laboratorio deve essere consultato dal direttore di laboratorio in merito:

- a) alla assegnazione del personale ai reparti e servizi del laboratorio;
- b) alla conduzione tecnica del laboratorio;
- c) all'utilizzazione dei fondi ad esso assegnati;
- d) alla programmazione dei corsi di perfezionamento.

Il consiglio di laboratorio formula proposte per la nomina a direttore di laboratorio, come previsto dall'articolo 35, e per la nomina dei direttori di reparto, come previsto dall'articolo 37.

Alle riunioni in cui vengono discussi e approvati in sede consuntiva e preventiva le attività di ricerca e controllo e la utilizzazione dei fondi partecipano, con parere consultivo, tutti i laureati tecnici di ruolo del laboratorio.

Il consiglio di laboratorio si riunisce, su convocazione del proprio presidente, almeno una volta ogni bimestre, o su richiesta di almeno un terzo dei direttori di reparto.

ART. 12.

(Assemblea di laboratorio o di servizio)

L'assemblea di laboratorio o servizio è costituita da tutto il personale di ruolo del laboratorio o servizio, ed è convocata dal direttore di laboratorio o servizio in via ordinaria almeno una volta a trimestre a scopo di informazione e discussione sull'andamento generale del laboratorio o servizio; in via straordinaria su richiesta di un terzo degli aventi diritto.

ART. 13.

(Comitato scientifico)

Il comitato scientifico è composto:

- a) dal direttore dell'Istituto che lo presiede e lo convoca;
- b) da 15 esperti nominati per tre anni con decreto del Ministro della sanità tra personalità scientifiche di università, italiane ed eventualmente straniere, o dei Consigli superiori della sanità, della pubblica istruzione, dell'agricoltura, dei lavori pubblici, o del Consiglio nazionale delle ricerche;

- c) dai direttori di laboratorio dell'Istituto;
- d) da tre ricercatori eletti per tre anni dai ricercatori dell'Istituto, uno per ognuna delle discipline specificate al punto 4) dell'articolo 10.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal direttore della segreteria per le attività culturali.

Il presidente del comitato scientifico può invitare alle riunioni, in relazione alle materie da trattare, impiegati dell'Istituto e di ogni altra amministrazione statale ed esperti di particolare competenza, italiani e stranieri.

Il comitato scientifico:

- 1) esercita consulenza scientifica per l'istituto in ordine alla individuazione dei temi di ricerca sanitaria di maggiore interesse per la sanità pubblica nazionale ed alla impostazione di particolari serie di controlli anche a scopo di rilevamento statistico;
- 2) esercita le attribuzioni di cui alla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, in materia di ripartizione delle borse di studio;
- 3) esprime parere al comitato amministrativo in ordine alle questioni di cui all'articolo 9, primo comma, punto 1);
- 4) esprime parere su quelle parti del regolamento interno che riguardano la struttura scientifica dell'Istituto e, in particolare, la costituzione e la soppressione dei laboratori ed eventualmente dei reparti;
- 5) esprime parere su tutti quegli argomenti che comunque interessano l'attività dell'Istituto in connessione con il programma sanitario e scientifico nazionale.

Il comitato scientifico si riunisce collegialmente almeno due volte all'anno e può lavorare per commissioni.

CAPO II.

ORGANI DIRETTIVI INDIVIDUALI: ATTRIBUZIONI.

ART. 14.

(Attribuzioni del direttore dell'Istituto)

Il direttore dell'Istituto sovraintende all'attività dell'Istituto, ne dirige il funzionamento e ne ha la responsabilità di fronte al Ministro della sanità; dispone i controlli, gli accertamenti e le indagini di iniziativa dell'Istituto, informandone preventivamente il

Ministro; gli fa relazione sulle attività previste dall'articolo 1, e gli propone i provvedimenti necessari. Ordina ed impegna, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese dell'Istituto; emette e firma i mandati; propone al Ministro della sanità gli incarichi di cui all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; è il capo del personale dell'Istituto; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.

Entro il primo semestre di ogni anno presenta al Ministro della sanità una relazione scritta sull'attività svolta dall'Istituto nell'annata precedente e predispone lo schema di relazione sul programma dell'Istituto di cui all'articolo 25 della presente legge.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto viene sostituito dal direttore di laboratorio più anziano.

Per il coordinamento dell'attività dell'Istitulo il direttore si avvale di una segreteria generale tecnica composta da personale appartenente all'Istituto.

Dal direttore dell'Istituto dipende la segreteria tecnica della Farmacopea Ufficiale.

ART. 15.

(Attribuzioni del direttore di laboratorio)

Il direttore di laboratorio coordina e dirige l'attività del laboratorio e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

Entro il primo trimestre di ogni anno presenta al consiglio dei direttori di laboratorio una relazione scritta sulla attività svolta dal laboratorio nell'annata precedente.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore di laboratorio viene sostituito dal direttore di reparto più anziano del laboratorio stesso.

Dal direttore di laboratorio dipende la segreteria del laboratorio.

Il direttore del laboratorio provvede ad organizzare corsi di perfezionamento e di addestramento nell'ambito del laboratorio.

ART. 16.

(Attribuzioni del direttore dei servizi del personale e amministrativi)

Il direttore dei servizi del personale e amministrativi coadiuva il direttore dell'Istituto nello svolgimento dell'azione amministra-

tiva, dirige e coordina l'attività degli uffici dipendenti e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

ART. 17.

(Attribuzioni del direttore di servizio tecnico)

Il direttore di servizio tecnico dirige il servizio cui è preposto ed è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto del suo funzionamento. La funzione di direttore di servizio tecnico è equiparata a quella di direttore di reparto.

Entro il primo bimestre di ogni anno, il direttore di servizio tecnico presenta al direttore dell'Istituto una relazione scritta sull'attività svolta dal servizio tecnico nell'annata precedente.

ART. 18.

(Attribuzioni del direttore di reparto)

Il direttore di reparto dirige il reparto cui è preposto ed ha, di fronte al direttore del laboratorio, la responsabilità delle attività di ricerca e di controllo che in esso si svolgono.

Entro il primo bimestre di ogni anno, il direttore di reparto presenta per iscritto al direttore del laboratorio una relazione particolareggiata sulle attività di ricerca e di controllo svolte dal reparto nell'annata precedente.

TITOLO IV

ATTIVITA CONTRATTUALE — PROGETTI — PROGRAMMA

ART. 19.

(Contratti)

Il parere del Consiglio di Stato, previsto dagli articoli 5, 6, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, è sostituito, limitatamente ai contratti riguardanti l'Istituto, dal parere vincolante del comitato amministrativo, salvo quanto disposto nei successivi commi.

Il Consiglio di Stato esprime pareri sui progetti di contratto che importino una spe-

sa superiore a lire cento milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante asta pubblica, licitazione privata od appalto concorso, ed a lire cinquanta milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante trattativa privata.

Quando trattasi di progetti di contratti, dai quali derivi una entrata per lo Stato, i limiti di somma di cui al precedente comma sono ridotti rispettivamente a lire cinquanta milioni per i contratti da stipularsi mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso, a lire dieci milioni per quelli da stipularsi a trattativa privata.

Qualora il contratto concerna materia per la quale esistono capitolati d'oneri approvati su conforme parere del Consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano uguali a quelle di detti capitolati, i limiti di somma di cui ai due precedenti commi sono raddoppiati.

Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire cinque milioni, nonché, allorché sul contratto si è espresso il Consiglio di Stato, sugli atti relativi ad inapplicabilità di clausole penali o sospensione di lavori o di prolungamento di termini per cause non previste dal contratto quando la durata della sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini siano indeterminati ovvero vi corrisponda una penalità eccedente le lire un milione cinquecentomila.

Possono essere eseguiti in economia servizi e disposte spese inerenti alle attribuzioni dell'Istituto entro il limite massimo di spesa di lire dieci milioni. Oltre tale limite sarà sentito il Consiglio di Stato. Per le spese superiori a lire due milioni e non eccedenti lire dieci milioni deve essere sentito il comitato amministrativo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato un regolamento speciale nel quale sono determinati i servizi e le spese da eseguire in economia.

ART. 20,

(Contratti con ditte estere)

Quando per l'urgenza o per le condizioni di mercato sorga la necessità di assicurare all'Istituto forniture da ditte estere, il contratto potrà essere stipulato a trattativa privata, anche per importi superiori al limite di cui al secondo comma dell'articolo 19, pre-

vio parere vincolante del comitato amministrativo. Le aperture di credito per le spese conseguenti ai contratti di cui al presente articolo sono disposte dal direttore dell'Istituto con autorizzazione motivata che tien luogo anche dell'approvazione prevista dall'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, mediante ordini di accreditamento a favore del direttore dei servizi del personale e amministrativi o a funzionari della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a capo ufficio.

ART. 21.

(Stipulazione dei contratti)

I contratti, salvo quanto disposto dal precedente articolo, sono stipulati dal direttore dei servizi del personale e amministrativi o, per delega di questi, da un funzionario della carriera direttiva amministrativa con la qualifica non inferiore a capo ufficio.

I funzionari di cui al primo comma presiedono le aste pubbliche e le licitazioni private provvedendo all'aggiudicazione delle relative forniture.

ART. 22.

(Approvazione dei contratti)

Fermo restando il disposto dell'articolo 20 i contratti sono approvati con decreto del direttore dell'Istituto fatta eccezione per i casi in cui debba essere sentito il Consiglio di Stato.

In deroga all'articolo 14 della presente legge, il Ministro della sanità assume gli impegni di spesa per i contratti che egli approva con proprio decreto.

Il direttore dell'Istituto può delegare l'approvazione dei contratti ad un funzionario della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a capo ufficio.

ART. 23.

(Acquisto e vendita dei materiali)

L'Istituto, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, provvede direttamente all'acquisto di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali da laboratorio, animali da esperimento e di tutto ciò che possa occorrere per la ricerca scientifica e il funzionamento dei laboratori e servizi tecnici.

L'Istituto provvede altresì direttamente alla vendita degli strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali da laboratorio, allorché ricorrono le seguenti condizioni:

- a) siano superati tecnicamente a causa di nuovi ritrovati:
- b) l'uso per il quale furono costruiti o acquistati comporti eccessiva onerosità di funzionamento o di manutenzione;
 - c) non siano utilizzabili per altri servizi.

Possono altresì essere venduti gli animali non più utilizzabili ai fini sperimentali o di controllo.

Il direttore dell'Istituto nomina, all'inizio di ogni biennio, una commissione composta da un dirigente di ricerca, presidente, da tre primi ricercatori e da un impiegato della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a capo servizio nonché da un impiegato della carriera direttiva amministrativa con qualifica di consigliere, con funzioni di segretario, la quale esprime parere in ordine alla indispensabilità della spesa e congruità del prezzo per l'acquisto di quei beni tra quelli indicati al primo comma, che non siano richiesti direttamente dai laboratori e servizi tecnici.

La stessa commissione esprime parere sulla convenienza di una ulteriore utilizzazione degli animali e in ordine ai punti a), b) e c) del secondo comma, nonché sul valore di stima per la successiva vendita, mediante verbale da redigersi dopo apposito sopralluogo.

Per la validità dei contratti di vendita degli animali non più utilizzabili ai fini sperimentali o di controllo, dei beni fuori uso, nonché di quelli di cui al secondo comma, deve partecipare alle gare e intervenire alla stipulazione del contratto un funzionario designato di volta in volta dal Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – quando il valore di stima superi le lire 600 mila.

I relativi proventi sono versati dagli acquirenti direttamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

ART. 24.

(Ufficio tecnico)

L'ufficio tecnico elabora i progetti dei lavori necessari alla manutenzione degli impianti dell'Istituto nonché i progetti relativi a nuove installazioni e modifiche occorrenti per l'aggiornamento tecnico degli impianti

stessi; esprime altresì il parere sui progetti di cui sopra quando la loro redazione sia affidata a ditte od a tecnici estranei all'amministrazione; dirige i relativi lavori.

Progetta, dirige, esegue – quando l'esecuzione non sia affidata a ditte private – e collauda i lavori di ordinaria manutenzione degli uffici e dei loro impianti.

Sovraintende alle officine, agli impianti ed alle attrezzature generali dell'Istituto.

ART. 25.

(Relazione del Ministro)

Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento, in rapporto allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, una relazione sul programma dell'Istituto per il futuro esercizio finanziario e sui risultati dell'attività svolta nel precedente esercizio.

ART. 26.

(Residui)

Le somme non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario sul capitolo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità – rubrica Istituto superiore di sanità – concernente le spese per il funzionamento e le manutenzioni, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

TITOLO V

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

ART. 27.

(Carriere)

Le carrière degli impiegati dell'Istituto superiore di sanità sono distinte in:

> carriere direttive; carriere di concetto; carriere esecutive; carriera del personale ausiliario tecnico.

Nei quadri I, II, III e IV della tabella B annessa alla presente legge sono stabiliti i ruoli organici per ciascuna carriera.

Le categorie degli operai dell'Istituto superiore di sanità sono distinte in:

> capi operai; operai specializzati; operai qualificati; operai comuni.

Nella tabella C annessa alla presente legge è riportata la pianta organica per ciascuna categoria.

ART. 28.

(Disposizioni generali per i concorsi di immissione in carriera)

Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce, su proposta del comitato amministrativo, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, il numero dei posti e i laboratori o servizi per i quali essi sono messi a concorso, i titoli specifici richiesti per la partecipazione, le materie su cui vertono le prove di esame nonché tutte le altre modalità relative allo svolgimento del concorso.

Il decreto ministeriale che indice il concorso è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre di ogni anno e il concorso deve essere espletato entro il termine di quattro mesi.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro della sanità su proposta del comitato amministrativo. I docenti universitari, membri esterni delle commissioni, sono sorteggiati dal comitato amministrativo da una lista a base nazionale compilata per discipline dal comitato scientifico.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame; la commissione deve però valutare attraverso un colloquio la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Per i vincitori di concorso provenienti da altra carriera dell'Istituto saranno mantenuti scoperti durante il periodo di prova altrettanti posti nel ruolo di provenienza. Nel caso che il periodo di prova non fosse superato gli stessi torneranno ad occupare il posto e la qualifica già rivestita ed il servizio prestato nel periodo suddetto verrà computato nella carriera di appartenenza.

Il servizio precedentemente prestato è valutato ai fini dell'assegnazione alle classi superiori di stipendio, nell'ambito della qualifica, dopo superato il periodo di prova. Sal-

vo quanto differentemente disposto nella presente legge, tale servizio diminuito del periodo di anzianità richiesto per l'accesso a carriere diverse, è valutato per intero nel caso di provenienza da carriere corrispondenti; è invece valutato per melà nel caso di provenienza da carriere inferiori.

Nella nuova carriera l'inquadramento dovrà avvenire in ogni caso ad una classe di stipendio tale che il trattamento economico non risulti inferiore a quello goduto nella carriera di provenienza.

ART. 29.

(Disposizioni generali per i concorsi di avanzamento)

Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce, su proposta del comitato amministrativo, i laboratori o servizi per i quali il concorso è bandito, i titoli richiesti per la partecipazione, il gruppo di materie su cui vertono le prove di esame nonché tutte le altre modalità relative allo svolgimento del concorso.

Le prove scritte e la prova pratica devono essere inerenti alle attività proprie del laboratorio o servizio di appartenenza.

Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della sanità entro il 31 dicembre di ogni anno ed al concorso è ammesso il personale in possesso dei requisiti prescritti alla data della pubblicazione.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro della sanità su proposta del comitato amministrativo.

I docenti universitari, membri esterni delle commissioni, sono sorteggiati dal comitato amministrativo dalla lista di cui all'articolo 28.

Nei concorsi per titoli ed esame, salvo quanto differentemente disposto nella presente legge, i titoli sono costituiti da pubblicazioni scientifiche, elaborati di servizio, servizi prestati, riconoscimenti ottenuti nonché da un giudizio tecnico-attitudinale motivato, espresso dal consiglio di laboratorio o, nel caso dei servizi, dal direttore del servizio, basato sulla qualità del servizio prestato, sull'attitudine a svolgere le funzioni superiori e sul profitto tratto dalla frequenza dei corsi di specializzazione e di aggiornamento.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame; la commissione deve però valutare attraverso un colloquio la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

CAPO I.

CARRIERE DIRETTIVE

ART. 30.

(Classificazione delle carriere direttive)

Le carriere direttive comprendono:

carriera dei dirigenti di ricerca; carriera dei ricercatori; carriera amministrativa; carriera di biblioteca.

ART. 31.

(Carriera dei dirigenti di ricerca)

La nomina a dirigente di ricerca si consegue mediante concorso per titoli ed esami, cui possono partecipare i primi ricercatori e i ricercatori che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera dei ricercatori dell'Istituto.

Allo stesso concorso possono partecipare i ricercatori e docenti provvisti di laurea che abbiano compiuto almeno nove anni di servizio complessivo, anche non continuativo, presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca statali o liberi, italiani o stranieri. Ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio, il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere deve essere riconosciuto con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Con il decreto che indice il concorso vengono indicate le discipline per cui viene bandito il concorso stesso.

La commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore dell'Istituto, presidente, da due professori universitari docenti in materie su cui verte l'esame o in materie affini, dal direttore del laboratorio per il quale i posti sono messi a concorso e da un direttore di reparto appartenente alla carriera dei dirigenti di ricerca.

L'esame consiste in una discussione sugli argomenti relativi all'attività svolta e sui titoli scientifici prodotti.

Dopo tre anni di regolare ed effettivo servizio, previo giudizio favorevole sulla loro attività scientifica e di servizio da parte del

comitato amministrativo sentito il comitato scientififico, i dirigenti di ricerca sono confermati in ruolo.

Nel caso che il giudizio di cui al comma precedente sia sfavorevole, i dirigenti di ricerca vengono collocati nel ruolo dei primi ricercatori, anche in soprannumero, nella carriera e nella classe di provenienza. I dirigenti di ricerca provenienti dall'esterno, decaduti dall'impiego, hanno diritto ad una indennità una tantum pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

ART. 32.

(Carriera dei ricercatori)

La carriera dei ricercatori comprende le seguenti qualifiche:

ricercatore; primo ricercatore.

La nomina in prova a ricercatore si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del sesto comma, mediante concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea.

L'esame consiste in due prove scritte su argomento tecnico a carattere universitario, una prova scritta e orale in una lingua straniera determinata nel bando di concorso di cui al precedente articolo 28, una prova pratica con relazione scritta e una prova orale tecnica.

La commissione giudicatrice per la nomina in prova a ricercatore è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un professore universitario, da uno dei ricercatori designati per il comitato scientifico, dai ricercatori dell'Istituto in una delle discipline di cui al terzo comma, punto 4), dell'articolo 10, a seconda del posto messo a concorso, da due direttori di reparto, di cui uno almeno appartenente alla carriera dei dirigenti di ricerca, nonché da un docente universitario di lingue come membro aggiunto.

Al termine del periodo di prova il consiglio di laboratorio esprime un giudizio tecnico attitudinale basato sulla qualità del servizio prestato.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera di concetto degli assistenti tecnici provvisti di laurea o libera docenza e con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera stessa. La fra-

zione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

I vincitori del concorso di cui al precedente comma sono assegnati alla seconda classe di stipendio della qualifica di ricercatore.

L'esame del concorso di cui al sesto comma consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio tendenti ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla ricerca ed alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al sesto comma è composta nel modo previsto per la nomina in prova a ricercatore.

Dopo nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ricercatore si consegue la promozione a primo ricercatore a ruolo aperto mediante valutazione di merito comparativo effettuata dal comitato amministrativo in base all'esame globale dell'attività svolta nella carriera, in base al giudizio tecnico-attitudinale espresso con le modalità di cui all'articolo 29 e al parere del comitato scientifico sui titoli scientifici.

Per esigenze di funzionamento dell'Istituto possono essere messi a concorso pubblico per la qualifica di primo ricercatore fino a un terzo dei posti disponibili nella carriera esclusi quelli riservati di cui al sesto comma; sono ammessi candidati esterni provvisti di laurea i quali abbiano complessivamente prestato non meno di nove anni di effettivo servizio in attività di ricerca presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca stalali o liberi, italiani o stranieri.

Il servizio prestato presso università o istituti di ricerca stranieri deve essere riconosciuto valido ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio, con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello della pubblica istruzione.

Il concorso è per titoli ed esami. I titoli sono costituiti da pubblicazioni scientifiche specifiche per la disciplina, che deve essere precisata nel bando di concorso, e l'esame consiste in una trattazione scritta di argomento specifico, una prova pratica specifica ed una discussione sulle pubblicazioni scientifiche, prodotte.

La commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore di laboratorio, presidente, da due professori universitari docenti

nelle materie su cui vertono le prove di esame, da un direttore di reparto e da un dirigente di ricerca.

Al compimento di tre anni di effettivo servizio il vincitore del pubblico concorso a primo ricercatore, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo basato sulle stesse modalità dello scrutinio per la promozione a primo ricercatore, è confermato in ruolo. Nel caso di valutazione sfavorevole il primo ricercatore decade dall'impiego in seguito a decreto ministeriale motivato ed ha diritto ad una indennità una tantum pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

ART. 33.

(Carriera direttiva del personale di biblioteca)

La carriera direttiva amministrativa del personale di biblioteca è mantenuta con le qualifiche e l'organico di cui alla tabella B, quadro I, lettera d), allegata alla presente legge.

ART. 34.

(Nomina a direttore dell'Istituto)

L'ufficio di direttore dell'Istituto è conferito con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro della sanità in conformità di quanto disposto all'articolo 9, ad una personalità scientifica anche estranea all'Istituto. Tale ufficio ha la durata di sette anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di laboratorio o di reparto questi non può conservare la direzione del laboratorio o del reparto cui è preposto.

Alla nomina deve essere provveduto entro sei mesi dalla vacanza.

Il direttore dell'Istituto, se la nomina viene conferita a persona estranea, è inquadrato, con l'esonero del periodo di prova di cui all'articolo 31, nella carriera dei dirigenti di ricerca anche in soprannumero, alla classe di stipendio che gli compete in base ai precedenti servizi prestati presso l'Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri ai sensi dell'articolo 31, e comunque non inferiore alla terza.

Al direttore dell'Istituto è corrisposto, limitatamente alla durata dell'ufficio stesso,

un'indennità pari al venti per cento dello stipendio riferito alla quinta classe di stipendio di dirigente di ricerca.

ART. 35.

(Nomina a direttore di laboratorio)

L'ufficio di direttore di laboratorio è conferito con decreto del Ministro della sanità, previo parere del comitato amministrativo, su proposta del consiglio di laboratorio, presieduto dal direttore dell'Istituto, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica.

Tale ufficio ha la durata di sei anni e può essere confermato con le stesse modalità previste per il conferimento. Alla nomina si provvede entro sei mesi dalla vacanza. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di reparto questi non può mantenere la direzione del reparto cui è preposto.

ART. 36.

(Nomina a direttore di servizio tecnico)

L'ufficio di direttore di servizio tecnico è conferito con decreto del Ministro della sanità previo parere del comitato amministrativo su proposta del consiglio dei direttori di laboratorio, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.

ART. 37.

(Nomina a direttore di reparto)

L'ufficio di direttore di reparto è conferito dal direttore dell'Istituto sentito il consiglio dei direttori di laboratorio su proposta del consiglio di laboratorio ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, o ad un ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con le stesse modalità previste per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio stesso si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.

ART. 38.

(Nomina del direttore dei servizi del personale e amministrativi)

L'ufficio di direttore dei servizi del personale e amministrativi è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità d'intesa con il Comitato amministrativo dell'Istituto e con il consenso dell'interessato, ad un direttore generale dell'Amministrazione dello Stato.

Il conferimento ha la durata di sei anni e può essere rinnovato.

CAPO II.

CARRIERE DI CONCETTO

ART. 39.

(Classificazione delle carriere di concetto)

Le carrière di concetto comprendono:

carriera degli assistenti tecnici; carriera dei segretari tecnici; carriera dei segretari di amministrazione.

ART. 40.

(Qualifiche della carriera degli assistenti tecnici)

La carriera degli assistenti tecnici comprende le seguenti qualifiche:

assistente tecnico; assistente tecnico capo.

ART. 41.

(Carriera degli assistenti tecnici)

La nomina in prova ad assistente tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quinto comma, mediante concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'esame consiste in una prova scritta su argomento tecnico generale, una prova di lingua inglese scritta (dall'inglese all'italiano) e orale, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

La commissione giudicatrice per la nomina ad assistente tecnico in prova è composta da un direttore di laboratorio, presidente, un professore universitario docente in una delle materie su cui vertono le prove di esame, un direttore di reparto o di servizio, un primo ricercatore, un assistente tecnico capo nonché da un professore di lingua inglese di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Al termine del periodo di prova il consiglio di laboratorio esprime un giudizio tecnico attitudinale basato sulla qualità del servizio prestato.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto almeno alla quarta classe di stipendio, se provvisti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o con almeno cinque anni di permanenza complessivamente nelle classi quarta e quinta di stipendio della carriera suddetta se in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

I vincitori del concorso di cui al precedente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di assistente tecnico.

L'esame del concorso di cui al precedente comma consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio tendenti ad accertare la preparazione professionale e la attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al comma quinto è composta da un direttore di laboratorio, presidente, un professore universitario ed un professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, docenti nelle materie su cui vertono le prove di esame, e da due direttori di reparto o di servizio.

I posti disponibili nella qualifica di assistente tecnico capo sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli assistenti tecnici che abbiano compiuto almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera o tre anni nella quinta classe di stipendio della carriera stessa.

ART. 42.

(Carriera dei segretari tecnici)

La carriera dei segretari tecnici comprende le seguenti qualifiche:

segretario tecnico; segretario tecnico capo.

La nomina in prova a segretario tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quinto comma, mediante concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a segretario tecnico in prova, è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, da un direttore di reparto o di servizio e da un primo ricercatore.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto che abbiano almeno la quarta classe di stipendio, se provvisti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o con almeno cinque anni di permanenza complessivamente nelle classi di stipendio quarta e quinta della carriera suddetta, se in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

I vincitori del concorso di cui al precedente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di segretario tecnico.

L'esame del concorso di cui al precedente comma consiste in due prove scritte ed un colloquio a carattere prevalentemente pratico tendenti ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al comma quinto è composta nel modo previsto per la nomina in prova a segretario tecnico.

Per la promozione a segretario tecnico capo si osservano le norme di cui al comma nono dell'articolo 41.

CAPO III.

CARRIERE ESECUTIVE

ART. 43.

(Classificazione delle carriere esecutive)

Le carriere esecutive comprendono: carriera degli aiutanti tecnici; carriera degli aiutanti.

ART. 44.

(Nomina ad aiutante tecnico)

La nomina in prova ad aiutante tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quarto comma, mediante concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

La commissione giudicatrice per la nomina ad aiutante tecnico in prova è composta da un direttore di reparto o servizio, presidente, da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di materie su cui vertono le prove di esame, da un primo ricercatore, da un assistente tecnico capo. Per la prova pratica la commissione è assistita da un aiutante tecnico.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera del personale ausiliario e del ruolo degli operai dell'Istituto con almeno sei anni dalla prima ammissione in servizio, se provvisti del titolo di studio prescritto, con almeno tredici anni se ne sono sprovvisti. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio. I vincitori del concorso di cui al presente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di aiutante tecnico.

L'esame consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio sui servizi di istituto.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al quarto comma è composta nel modo previsto per la nomina in prova ad aiutante tecnico.

ART. 45.

(Nomina ad aiutante)

La nomina in prova ad aiutante si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quarto comma, mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

La commissione giudicatrice del concorso è composta da un capo servizio, presidente, da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, da un ricercatore e da un impiegato della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione o della carriera direttiva di biblioteca con qualifica non inferiore a bibliotecario superiore.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera del personale ausiliario dell'Istituto con almeno sei anni dalla prima ammissione in servizio se provvisti del titolo di studio prescritto, con almeno tredici anni se ne sono sprovvisti. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio. I vincitori del concorso di cui al presente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di aiutante.

L'esame consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio sui servizi di istituto.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al comma quarto è composta nel modo previsto per la nomina in prova ad aiutante.

CAPO IV.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO TECNICO

ART. 46.

(Qualifiche del personale ausiliario tecnico)

La carriera del personale ausiliario tecnico comprende le qualifiche di:

addetto tecnico; addetto tecnico capo.

ART. 47.

(Carriera del personale ausiliario tecnico)

La nomina ad addetto tecnico in prova si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti almeno di licenza elementare. L'esame consiste in una prova di scrittura sotto dettato, una prova pratica specifica ed un colloquio.

La commissione giudicatrice per la nomina ad addetto tecnico in prova è composta da un direttore di reparto o servizio, presidente, da due primi ricercatori, da due assistenti tecnici; la commissione è assistita per la prova pratica da un addetto tecnico capo.

La promozione alla qualifica di addetto tecnico capo si consegue per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo con almeno quindici anni di effettivo servizio nella carriera.

TITOLO VI

RAPPORTI INFORMATIVI E DISCIPLINA

ART. 48.

(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo)

Il rapporto informativo, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è compilato:

- a) per i direttori di laboratorio, i direttori di servizio, i direttori di reparto ed i dirigenti di ricerca, dal direttore dell'Istituto;
- b) per i ricercatori dei laboratori dal rispettivo direttore di laboratorio;
- c) per gli impiegati con qualifica di capo servizio e capo ufficio, dal direttore dei servizi del personale e amministrativi:
- d) per gli impiegati della biblioteca, dal direttore della biblioteca;
- e) per gli impiegati dei servizi tecnici, dal rispettivo direttore del servizio;
- f) per gli impiegati distaccati nei laboratori o servizi tecnici, dal direttore del laboratorio o di servizio tecnico presso il quale prestano servizio;
- g) per gli impiegati appartenenti alle segreterie di laboratorio, dal rispettivo direttore di laboratorio:

- h) per tutti gli altri impiegati dei laboratori, dal rispettivo direttore di reparto;
- i) per tutti gli altri impiegati dei servizi amministrativi e del personale, dal rispettivo capo servizio.

Il giudizio complessivo per il personale di cui alla lettera a) è espresso dal comitato amministrativo; per il personale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) è espresso dal direttore dell'Istituto; per quello di cui alla lettera h) dal direttore di laboratorio e per quello di cui alla lettera i) dal direttore dei servizi del personale e amministrativi.

ART. 49.

(Irrogazione della censura)

La censura è inflitta dal direttore di laboratorio o di servizio.

ART. 50.

(Commissione di disciplina)

La commissione di disciplina per tutto il personale dell'Istituto è nominata con decreto del Ministro della sanità ed è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un direttore di reparto o di servizio tecnico, da un capo servizio e da due rappresentanti del personale; questi ultimi designati dagli impiegati di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un capo ufficio.

Per ciascuno dei quattro membri delia commissione e per il segretario è nominalo un membro supplente; in caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano il quale è a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE E COMUNI

ART. 51.

(Incarichi speciali)

Qualora, per soddisfare ad urgenti esigenze di funzionamento dell'Istituto debbano essere conferiti incarichi, ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad esperti ita-

liani o stranieri di cui sia riconosciuta la specifica competenza, sarà sentito il Consiglio dei direttori di laboratorio.

ART. 52.

(Collocamento in aspettativa per motivi di studio o di ricerca)

Il personale dei ruoli delle carriere tecniche direttiva e di concetto dell'Istituto può essere collocato in aspettativa, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche per motivi di studio o di ricerca.

Il collocamento in aspettativa per motivi di studio o di ricerca può essere disposto, su domanda dell'impiegato e su parere favorevole del consiglio dei direttori di laboratorio, dal comitato amministrativo dell'Istituto, previo accertamento che i motivi di studio o di ricerca siano di interesse per l'Istituto stesso.

La durata dell'aspettativa non può superare un anno. Per giustificati motivi il comitato amministrativo, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, può consentire all'impiegato la proroga dell'aspettativa per un periodo non superiore a sei mesi.

L'aspettativa non può essere disposta per un periodo complessivo superiore ad un anno e sei mesi in un decennio.

Al personale dell'Istituto, collocato in aspettativa per motivi di studio o di ricerca, è attribuito il trattamento economico fisso senza diritto al trattamento di missione. Se il dipendente fruisce, in relazione all'attività di studio o di ricerca svolta, di assegni o di borse di studio a carico di altre amministrazioni, anche estere, che al netto superino il trattamento economico fisso di cui è provvisto in Istituto, la eventuale eccedenza di tali assegni viene annualmente versata dal dipendente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

Al personale che ha usufruito dell'aspettativa di cui al presente articolo, non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia se non sia trascorso un anno dalla data di cessazione dell'aspettativa per motivi di studio o di ricerca.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di studio o di ricerca è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

ART, 53.

(Abrogazione degli articoli 219 e 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)

È abrogato l'articolo 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il diritto allo espletamento di libero esercizio professionale.

È abrogato l'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 54.

(Orario di servizio)

L'orario di servizio del personale dell'Istituto è fissato in 40 ore settimanali, con un massimo di otto ore lavorative giornaliere.

Su proposta del direttore dell'Istituto, il comitato amministrativo, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'Istituto, determina l'orario di lavoro giornaliero in relazione alle esigenze del servizio ed alla necessità di consentire l'espletamento delle attività continuative e dei turni.

ART. 55.

(Compenso particolare)

Al personale dell'Istituto superiore di sanità continuerà ad essere corrisposto, in relazione anche al maggiore orario di servizio prestato e salvo demerito, il compenso per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attività dell'Istituto e della ricerca di servizio.

Lo stanziamento annuale da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità ai fini del precedente comma sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

La somma disponibile per detto compenso viene distribuita in ragione diretta della radice quadrata dei relativi parametri di stipendio, paga o retribuzione.

Tale compenso subisce la stessa variazione del relativo stipendio, paga o retribuzione.

ART. 56.

(Indennità di tempo pieno ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori)

Dalla data in cui avrà effetto la legge di riforma dell'ordinamento universitario, l'indennità di tempo pieno, ivi prevista per i

docenti di ruolo e per gli assistenti del ruolo ad esaurimento, sarà corrisposta anche ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

In pari data cesserà nei confronti dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori la corresponsione del compenso particolare previsto dal precedente articolo.

ART. 57.

(Indennità di rischio)

Al personale dell'Istituto che, a causa delle sue prestazioni di lavoro, sia esposto a rischio pregiudizievole per la salute o per la incolumità personale, è corrisposta una indennità giornaliera di lire cinquecento.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le categorie dei dipendenti dello Istituto ammesse al godimento dell'indennità.

L'indennità di rischio è dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio, nonché per le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio dipendenti da cause di servizio.

La legge 2 novembre 1964, n. 1159, è abrogata.

ART. 58.

(Lavoro straordinario)

Nell'eventualità che, per esigenze di servizio, si richieda lavoro straordinario, questo deve essere autorizzato dal direttore dell'Istituto, su proposta del direttore dei servizi del personale e amministrativi fino ad un massimo di ventiquattro ore mensili individuali, nei limiti di spesa di quindici ore nensili pro capite.

ART. 59.

(Lavoro notturno e festivo)

Al personale tecnico che per esigenze di servizio debba prestare la propria opera durante le ore notturne comprese fra le 22 e le 7 o in giornate considerate festive dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni e per una durata complessiva non inferiore a sei ore, è corrisposto un compenso pari al trenta per cento del trattamento economico ragguagliato a giornata, secondo i criteri dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modifica-

zioni, e riferito alle posizioni iniziali delle classi di stipendio delle varie qualifiche.

Il personale che presti servizio nelle giornate di cui ai commi precedenti ha diritto di astenersi dal lavoro in altro giorno feriale.

ART. 60.

(Mensa di servizio - nido - asilo)

Sono istituiti, presso l'Istituto superiore di sanità, una mensa di servizio per i dipendenti, nonché un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di età rispettivamente non superiore ai tre e ai sei anni, dei dipendenti dell'Istituto medesimo.

L'onere derivante dall'allestimento e dall'arredamento della mensa di servizio, del nido e dell'asilo – valutato in lire 50 milioni – per l'anno 1972 graverà sullo stanziamento relativo al capitolo n. 1328 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

La gestione della mensa di servizio, del nido e dell'asilo potrà essere affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante convenzione da approvarsi dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro.

Sullo stesso capitolo n. 1328 graverà una sovvenzione per le spese generali di funzionamento nella misura massima di lire 50 milioni annui.

ART. 61.

(Rinvio allo statuto degli impiegati civili dello Stato)

Al personale dell'Istituto superiore di sanità, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme della legislazione vigente sugli impiegati civili dello Stato.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 62.

(Scioglimento centri di studio)

Sono sciolti e posti in liquidazione il centro di studio per la lotta contro gli insetti nocivi, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 355, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 221; il centro

per lo studio della chimica delle fermentazioni e della crescita dei batteri, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 353, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 224; il centro di studi per la difesa contro le radiazioni, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 504, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 222.

Il liquidatore viene nominato dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

I beni residui sono devoluti allo Stato; quelli fra essi che vengono riconosciuti utili alle funzioni dell'Istituto sono ad esso destinati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della sanità.

ART, 63.

(Regolamento interno)

Con decreto del Ministro della sanità su proposta del comitato amministrativo e, per le materie di cui al punto 4 del quarto comma dell'articolo 13, del comitato scientifico, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto; con le stesse modalità si provvede ai successivi aggiornamenti.

- Il regolamento interno comprende fra l'altro:
- 1) la suddivisione dell'Istituto in laboratori, reparti e servizi generali e le loro attribuzioni;
- 2) le attribuzioni del personale secondo le rispettive qualifiche;
- 3) la ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali.

Fino all'emanazione del regolamento interno permane l'attuale suddivisione e denominazione dei laboratori.

ART. 64.

(Funzioni di segretario)

Nei concorsi di ammissione o di avanzamento, le funzioni di segretario sono svolte da impiegati della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Per i concorsi relativi alla carriera dei dirigenti di ricerca, la qualifica non può essere inferiore a quella di capo ufficio nella carriera di cui al primo comma.

Per i concorsi relativi alle carriere ausiliarie e degli operai le funzioni di segretario possono essere svolte da impiegati della carriera di concetto di amministrazione.

Nel consiglio dei direttori di laboratorio, le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto.

ART. 65.

(Inquadramento)

L'inquadramento degli impiegati ed operai dell'Istituto nelle nuove carriere, qualifiche, classi di stipendio, categorie, di cui alle tabelle B e C annesse alla presente legge, secondo l'ordine di anzianità (determinata con i criteri di cui all'articolo 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686), e di ruolo, e secondo quanto previsto nei successivi articoli, è disposto con decreto del Ministro della sanità, su proposta del comitato amministrativo dell'Istituto, ed avrà effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'anzianità eccedente il periodo richiesto per l'inquadramento in una qualifica o classe è riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e del passaggio alla qualifica o classe immediatamente superiore.

L'attuale direttore dell'Istituto conserva la direzione dello stesso per il periodo previsto dall'articolo 34 e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli attuali capi dei laboratori conservano la direzione del rispettivo laboratorio o del laboratorio cui saranno assegnati dopo la emanazione del regolamento interno, per il periodo previsto dall'articolo 35 e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'attuale capo del museo sperimentale e segreteria didattica assume l'ufficio di direttore della segreteria per le attività culturali per il periodo previsto dall'articolo 36 della presente legge, e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 66.

(Contingentamento del personale)

La ripartizione del personale nei contingenti dei laboratori e servizi generali è effettuata dal comitato amministrativo su pro-

posta di una commissione composta dai direttori di laboratorio, dai direttori dei servizi generali e da quattro rappresentanti del personale eletti dai dipendenti di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto.

ART. 67.

(Inquadramento dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori)

Nella carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori sono inquadrati, anche in soprannumero, nei modi indicati dai successivi commi, gli impiegati attualmente appartenenti ai ruoli delle carriere direttive tecniche dei laboratori e del museo sperimentale e segreteria didattica.

L'attuale direttore dell'Istituto e gli attuali capi di laboratori sono inquadrati nella qualifica di dirigente di ricerca alla quarta classe di stipendio conservando l'anzianità maturata nelle due predette qualifiche ridotte di due anni.

Gli attuali primi ricercatori sono inquadrati nella qualifica di primo ricercatore alla terza classe di stipendio conservando l'anzianità di qualifica.

Gli attuali ricercatori con parametro 426 sono inquadrati nella qualifica di primo ricercatore alla prima classe di stipendio conservando l'anzianità del parametro.

Gli attuali ricercatori con parametro 387 sono inquadrati alla qualifica di ricercatore alla terza classe di stipendio, conservando la anzianità nell'attuale parametro e conseguiranno la qualifica di primo ricercatore al compimento di 8 o 9 anni di anzianità nella carriera a seconda che abbiano o no superato il concorso di cui all'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la promozione a ricercatore aggiunto.

Gli attuali ricercatori aggiunti che abbiano superato il concorso di cui al citato articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati alla qualifica di ricercatore alla seconda classe di stipendio conservando l'anzianità nella qualifica di provenienza e conseguiranno la terza classe di stipendio e la qualifica di primo ricercatore al compimento rispettivamente di sei e di otto anni di anzianità nella carriera.

Il rimanente personale è inquadrato nella qualifica di ricercatore e verrà assegnato alle varie classi di stipendio secondo la progres-

sione di carriera prevista dalla tabella B) quadro I lettera b).

Gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo del museo sperimentale e della segreteria didattica forniti della laurea in una delle branche della chimica o della medicina o dell'ingegneria o della fisica o delle scienze naturali e delle scienze biologiche, sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori con i criteri di cui ai precedenti commi, considerando come corrispondenti le qualifiche che avevano pari parametro.

ART. 68.

(Inquadramento nelle carriere del personale di amministrazione e di biblioteca)

Nei ruoli delle carriere direttive del personale di amministrazione e di biblioteca gli inquadramenti avvengono, anche in soprannumero, alla qualifica o classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza: gli interessati conservano la relativa anzianità.

ART. 69.

(Inquadramento degli assistenti tecnici)

Gli attuali impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto degli esperti sono inquadrati nella carriera di concetto degli assistenti tecnici.

Gli attuali esperti capo sono inquadrati nella qualifica di assistente tecnico capo, conservando nella nuova qualifica l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; gli eventuali posti in soprannumero vengono riassorbiti secondo quanto previsto dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli attuali esperti principali ed esperti sono inquadrati nella qualifica di assistente tecnico alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici. Gli esperti principali che sono inquadrati alla quarta o alla quinta classe di stipendio possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica di assistente tecnico capo al compimento di cinque anni complessivi nelle pre-

dette classi di stipendio ed in quelle corrispondenti della carriera di provenienza degli esperti tecnici.

ART. 70.

(Inquadramento dei segretari tecnici)

Gli attuali impiegati appartenenti al ruolo della carriera di concetto dei servizi amministrativi e del personale ed al ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca che nell'ultimo quinquennio abbiano svolto prevalentemente mansioni di carattere tecnico sono inquadrati, a loro domanda, da prodursi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, nella carriera di concetto dei segretari tecnici.

Gli impiegati che ottengono il passaggio nella carriera dei segretari tecnici ai sensi del comma precedente sono inquadrati nella qualifica di segretario tecnico capo se in possesso della qualifica di segretario capo conservando nella nuova qualifica l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; gli eventuali posti in soprannumero vengono riassorbiti secondo quanto previsto dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli attuali segretari principali e segretari sono inquadrati nella qualifica di segretario tecnico alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari o corrispondente a quello di provenienza conservando l'anzianità in quello maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In guesto ultimo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici. I segretari principali che sono inquadrati alla quarta o alla quinta classe di stipendio possono essere scrutinati alla qualifica di segretario tecnico capo al compimento di cinque anni complessivi nelle predette classi di stipendio ed in quella di provenienza delle carriere di concetto di cui al primo comma.

ART. 71.

(Inquadramento degli aiutanti tecnici)

Gli attuali impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti tecnici sono inquadrati nella nuova carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

Gli aiutanti tecnici sono collocati alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici.

ART. 72.

(Inquadramento degli aiutanti)

Gli attuali impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti sono inquadrati, mantenendo l'attuale ordine di ruolo, nella nuova carriera esecutiva degli aiutanti.

Gli aiutanti sono collocati alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici.

ART. 73.

(Inquadramento del personale ausiliario tecnico)

Gli impiegati attualmente appartenenti alle carriere ausiliarie sono inquadrati nella carriera del personale ausiliario tecnico.

Gli attuali sorveglianti tecnici capo e commessi capo sono inquadrati nella qualifica di addetto tecnico capo conservando nella nuova qualifica, se provengono dal parametro 165, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; gli eventuali posti in soprannumero vengono riassorbiti secondo quanto previsto dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli attuali sorveglianti tecnici e commessi sono inquadrati nella qualifica di addetto tecnico alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità

eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici. Gli stessi possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica di addetto tecnico capo al compimento di quattro anni dal collocamento nella terza classe di stipendio.

ART. 74.

(Particolari situazioni nella carriera esecutiva)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali impiegati appartenenti alla carriera esecutiva
degli aiutanti di amministrazione che prestino servizio con mansioni tecniche presso
i laboratori o servizi tecnici, il magazzino
prodotti e materiali, o come addetti all'inventariazione delle apparecchiature, possono essere ammessi a domanda e previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo ad un esame colloquio per l'inquadramento nel ruolo degli aiutanti tecnici.

Nel nuovo ruolo gli interessati saranno collocati nella classe corrispondente a quella di provenienza, conservando la relativa anzianità.

La Commissione giudicatrice per gli esami colloquio di cui al presente articolo ha la composizione prevista dall'articolo 44, terzo comma.

ART. 75.

(Nomina a dirigente di ricerca)

Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti, viene bandito a termini dell'articolo 31, un concorso a dirigente di ricerca per le discipline riguardanti le attività istituzionali dell'Istituto, riservato per un complesso di posti pari alla metà di quelli ancora disponibili in organico, ai dipendenti dell'Istituto in possesso dei necessari requisiti.

ART. 76.

(Nomina a ricercatore)

Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti e il concorso di cui al precedente articolo, viene bandito a termini dell'articolo 32 un concor-

so a ricercatore riservato, per due terzi dei posti disponibili, agli impiegati delle carriere immediatamente inferiori in possesso del diploma di laurea previsto nel bando di concorso o di libera docenza nelle materie specifiche, e con quattro anni di effettivo servizio, nonché a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, prestino attualmente la propria opera ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, o che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono la propria attività da almeno un anno ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332.

ART. 77.

(Nomina ad assistente tecnico)

Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti, viene bandito a termini dell'articolo 42 un concorso ad assistente tecnico riservato, per un terzo dei posti ancora disponibili nel ruolo, agli impiegati delle altre carriere tecniche in possesso dei requisiti prescritti, nonché agli impiegati della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera, se in possesso soltanto del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado.

Sono altresì ammessi allo stesso concorso, con riserva di un altro terzo dei posti disponibili, coloro che, in possesso dei requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, prestino attualmente la propria opera ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, o che svolgano alla data di entrata in vigore della presente legge la propria attività da almeno un anno ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332.

ART. 78.

(Nomina ad aiutante tecnico)

Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti, viene bandito un concorso ad aiutante tecnico, per i posti ancora disponibili, riservato agli appartenenti alla carriera ausiliaria e al ruolo degli operai in possesso del titolo di studio prescritto, ovvero, a prescindere dal titolo di studio, se con almeno sei anni dalla prima ammissione in servizio.

Sono altresì ammessi al concorso di cui al comma precedente coloro che, in posses-

so dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età, prestino attualmente la propria opera ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni.

L'esame consiste in una prova pratica a livello esecutivo e in un colloquio sull'argomento della prova pratica e di cultura tecnica specifica. Per quanto riguarda la composizione della commissione, i titoli, la valutazione del servizio precedentemente prestato valgono le disposizioni degli articoli 28 e 44.

ART. 79.

(Prestatori d'opera in base alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331)

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso l'Istituto superiore di sanità in base alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, è inquadrato a domanda come non di ruolo nella carriera superiore a quella di appartenenza purché corrispondente al titolo di studio posseduto e alle mansioni espletate.

Ai fini del triennio richiesto per l'inquadramento in ruolo ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, è considerato il servizio prestato posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, oltre ai periodi anche anteriori e discontinui purché prestati nella stessa categoria conferita in applicazione del presente articolo.

ART. 80.

(Concorsi in fase di svolgimento)

I concorsi per l'ammissione e per l'avanzamento nelle varie carriere dell'Istituto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero già banditi saranno espletati con le modalità previste dalle norme vigenti alla data della pubblicazione dei relativi bandi.

Con lo stesso decreto di nomina, i vincitori dei suddetti concorsi verranno assegnati alle nuove qualifiche con le modalità del presente titolo.

ART. 81.

(Disponibilità per i posti in organico)

I posti disponibili in organico alla qualifica iniziale dopo effettuati gli inquadramenti, le assegnazioni, le nomine, le promozioni di

cui agli articoli del presente titolo, non potranno essere coperti in misura superiore al venti per cento nel primo anno, al quaranta per cento nel secondo anno, al sessanta per certo nel terzo anno, all'ottanta per cento nel quarto anno, ed il restante nel quinto anno di applicazione della presente legge.

ART. 82.

(Cessazione dell'attività professionale)

Al personale delle carriere direttive tecniche, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito per non oltre un anno da tale data, l'espletamento di attività professionali previste dall'articolo 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, purché fuori dell'orario di servizio, non in contrasto con i compiti istituzionali e previa autorizzazione del direttore dell'Istituto.

ART, 83.

(Copertura dell'onere della spesa)

All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui ai titoli V, VII e VIII della presente legge, valutato in lire 1.125 milioni per l'anno finanziario 1973 si farà fronte quanto a lire 900 milioni con le maggiori entrate derivanti:

- 1) dagli aumenti delle tariffe dei servizi resi a terzi dall'Istituto, come nella tabella A annessa alla presente legge;
- 2) dagli aumenti delle tasse di concessione governative, di cui al numero d'ordine 16, titolo IV, 5) della tabella annessa al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1961, n. 121, come segue:

tassa annuale per ogni specialità, estera o nazionale, serie o categoria di specialità registrate:

- a) per ogni specialità, lire 50.000;
- b) per ogni serie o categoria, lire 25
- e, quanto a lire 225 milioni, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
- Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA \varLambda . TARIFFA DEI SERVIZI RESI DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA

DENOMINAZIONE	Unità di analisi	Importo di lire	Fonti legislative
Analisi microbiologiche e immunolo- giche:	!		
Vaccini antipoliomielitici:			
	Ogni tipo	500,000	Decreto ministeriale 10 agosto 1962.
Semenza per vaccino Sabin	Ogni tipo	700,000	Decreto ministeriale 10 agosto 1962.
Salk ,	Ogni serie	700.000	Decreto ACIS 15 novembre 1956.
Vaccini misti contro pertosse, difterite e tetano	Ogni serie	200.000	Decreto ministeriale 6 feb- braio 1964.
Sieri, vaccini, anatossine e affini per uso umano e veterinario	Ogni serie	50,000	Decreto ministeriale 5 set- tembre 1947.
Immunoglobuline normali e specifiche .	Ogni serie	50,000	_
Vaccini antitubercolari	Ogni serie	200.000	Decreto ministeriale 15 feb- braio 1964.
Controllo tubercoline	Ogni serie	100.000	Decreto ministeriale 29 settembre 1965.
Vaccino antiaftoso per bovini	Ogni tipo	500,000	Decreto ministeriale 10 gen- naio 1932.
Vaccino antiaftoso per suini	Ogni tipo	150,000	Decreto ministeriale 10 gen- naio 1932.
Catgut (campioni serie di calibro)	Ogni serie	25,000	Decreto ACIS 23 marzo 1951.
Specialità medicinali e presidi medico- chirurgici	Ogni serie o categoria	50,000	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1947. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 1947.
Alimenti e bevande	Ciascuna	50,000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Mangimi e integratori	Ciascuna	50,000	Legge 3 febbraio 1961, n. 4. Legge 15 febbraio 1963, n. 281.
Analisi biologiche e farmacologiche:			
Specialità medicinali e presidi medico- chirurgici	Ogni serie o categoria	100.000	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1947. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 1947.
Derivati del sangue	Ciascuna	75,000	_
Controlli di tossicità cronica	Ciascuna	500,000	_

Segue: TARIFFA DEI SERVIZI RESI DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA

DENOMINAZIONE	Unità di analisi	Importo di lire	Fonti legislative
Alimentari e bevande	Ciascuna	50,000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Mangimi ed integratori	Ciascuna	50,000	Legge 3 febbraio 1961, n. 4.
Analisi chimiche:			
Specialità medicinali e presidi medico- chirurgici	Ogni serie o categoria	75,000	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1947.
			Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 1947.
Alimenti e bevande	Ciascuna	50,000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Acque minerali	Ciascuna	50,000	Decreto ministeriale 10 gennaio 1932.
Residui di antiparassitari negli alimenti	Ciascuna	50,000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Contenitori in materie plastiche per alimenti	Ciascuna	50.000	_
Materiali vari	Ciascuna	50.000	→
Mangimi ed integratori	Ciascuna	25,000	Legge 3 febbraio 1961, n. 4.
			Legge 15 febbraio 1963, n. 281.
Microanalisi:	Per i divers		Decreto interministeriale 20 settembre 1966.
Controlli fisici:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Controllo di apparecchi radiologici	Ciascuno	50,000	_
Controllo apparecchi elettromedicali	Ciascuno	20.000	Decreto ministeriale 5 settembre 1947.
Taratura di dosimetri e termometri	Ciascuno	10,000	_
Taratura di altri apparecchi di misura .	Ciascuno	30,000	_
Controllo di presidi medico-chirurgici Controllo e contrassegno schermi per ra-	Ogni serie o categoria	20,000	-
diologia:			
a) radiografici	Ogni coppia	1,000	_
b) radioscopici	Ciascuno	2.000	
Determinazione di radioattività:			
a) preparati di radio (Ra) minori di 30 mg	Ciascuno	5,000	_
b) preparati di radio (Ra) maggiori di 30 mg	Ciascuno	10.000	_
c) minerali, rocce, acque	Ciascuno	50,000	_
Controllo ermeticità sorgenti radioattive sigillate	Ciascuno	5,000	

Segue: TARIFFA DEI SERVIZI RESI DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA

DENOMINAZIONE	Unità di analisi	Importo di lire	Fonti legislative
Analisi di revisione: Per ciascuna analisi di revisione e per ogni singola voce qui elencata (cereali, farine, pane, paste alimentari, farina di malto, estratti di malto, olio (di oliva e di semi), burro, margarina, grassi idrogenati, strutto, grassi emulsionati per panificazione, cacao, cioccolato (ordinario e speciale), latte, latte condensato e in polvere, crema, panna, formaggi, ricotta, gelati, vini, birra, acqueviti, liquori, aperitivi a base di vino, alcool etilico, aceti, acque gassate, polveri per acqua da tavola, bibite di fantasia o a nome di frutto non a succo, bibite aventi nome di uno o più frutti a succo, zucchero, miele, caramelle, caffè, frutta fresca, frutta secca, marmellate, confetture, mostarde, gelatine di frutta, succhi di frutta, sciroppi, altre conserve di origine vegetale, carne fresca, carni conservate insaccate, conserve di origine animale, estratti alimentari e prodotti affini: estratti, brodi concentrati e altri prodotti)	Ciascuna	50,000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Interventi fuori sede: Controlli ispettivi, misurazioni, prelevamenti campioni, ecc	Ciascuno	100,000	

L'Istituto superiore di sanità ha facoltà di effettuare ulteriori analisi, oltre quelle richieste, previo ulteriore versamento da effettuarsi in base a quanto disposto nella presente Tabella.

TABELLA B.

CARRIERE DEL PERSONALE

QUADRO I. - CARRIERE DIRETTIVE.

a) Carriera dei Dirigenti di ricerca.

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
825 772 609 535 443	Dirigente di ricerca	4 4 5 3	Posti n. 90

b) Carriera dei ricercatori.

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
614 564		<u> </u>	
465 443	Primo ricercatore	4 5	Posti n. 200
387 317 243	Ricercatore	(a) 6 2	

(a) Ridotto a quattro anni e sei mesi per il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Segue: CARRIERE DEL PERSONALE

c) Carriera amministrativa.

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
F90	Cono cominio		7
530	Capo servizio		7
426 387	Capo ufficio	$\frac{}{2}$	13
307	Direttore di sezione	_	
257	Consigliere	4	15
190	Consignere	6 mesi	
			35

d) Carriera di Biblioteca.

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
530	Direttore della Biblioteca		1
426 387	Bibliotecario capo	2	6
307 257	Bibliotecario superiore	 4	9
190	Bibliotecario	6 mesi	16

Segue: CARRIERE DEL PERSONALE

QUADRO II. — CARRIERE DI CONCETTO.

a) Carriera degli assistenti tecnici.

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
370	Assistente tecnico capo	_	16
302 260 227	Assistente tecnico	(a) 5 (b) 5	144
188	Assistente tecnico	(b) 5 4	144
-30		•	160

(a) Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1º gennaio 1967.

(b) Ridotto a due anni per personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

b) Carriera dei segretari tecnici.

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
370 302 260 227 188 160	Segretario tecnico capo	(a) 5 (b) 5 4	5 } 45
			50

(a) Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1º gennaio 1967.

(b) Ridotto a due anni per personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Segue: CARRIERE DEL PERSONALE

c) Carriera dei segretari amministrativi.

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Org anico
370	Secretaria cono		ı
370 297	Segretario capo	-	4
255	Segretario principale	5	18
218			
178	Segretario	4	18
160	1	2	
			40

Segue: CARRIERE DEL PERSONALE

QUADRO III. — CARRIERE ESECUTIVE.

a) Carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
245 218 188 168 143 128	Aiutante tecnico	6 (a) 5 (b) 4 4 2	300

(a) Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1º gennaio 1967.

(b) Ridotto a due anni per personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

b) Carriera esecutiva degli aiutanti.

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
245 213 183 163 133 120	Aiutante	3 (a) 5 2 4 2	120

Segue: CARRIERE DEL PERSONALE

QUADRO IV. — CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO TECNICO.

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
190 165 143 133	Addetto tecnico capo	——————————————————————————————————————	110
			270

(a) Ridotto a cinque anni per il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA C.

ORGANICO DEGLI OPERAI

CATEGORIE	Organico
Capi operai	n. 3
Operai specializzati	n. 12
Operai qualificati	n. 10
Operai comuni	n, 5